

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1104}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SAVOLDI e BALZAMO

Presentata il 6 novembre 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo, nuovamente, alla vostra cortese attenzione la presente proposta di legge che ha lo scopo di fornire un'autentica interpretazione dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, e di eliminare una palese ingiustizia perpetrata a danno di alcuni ufficiali.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la legge n. 808 ha avuto un *iter* molto travagliato anche perché è una legge che ha voluto tenere presenti situazioni eccezionali con norme straordinarie, come risulta dagli atti parlamentari della Commissione difesa, ed in particolare della seduta di mercoledì 24 febbraio 1965.

Purtroppo, onorevoli colleghi, in forza di un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 della ricordata legge si è negata la promozione ad alcuni ufficiali, passati nella riserva di complemento dopo l'entrata in vigore della legge n. 808, i quali si trovano ora nelle identiche condizioni in cui si sono trovati allora altri ufficiali della riserva di complemento trattenuti per lo stesso motivo e che sono stati regolarmente promossi.

In altre parole, tutti gli ufficiali della riserva di complemento, trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili, anche se meno anziani dei pari grado del servizio permanente effettivo, sono stati promossi all'atto dell'entrata in vigore (3 agosto 1965) della citata legge n. 808; mentre agli ufficiali transitati successivamente nella riserva di complemento tale norma viene applicata in maniera difforme dallo spirito della legge e ne consegue che viene fatto segnare il passo a tutti nell'attesa della promozione dei pari grado del servizio permanente effettivo, alcuni dei quali valutati già diverse volte.

Per questo motivo, per ovviare al lamentato inconveniente e per un senso di giustizia, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questa proposta e desideriamo far rilevare che dall'esame degli atti parlamentari e dalla lettura della predetta legge 26 giugno 1965, n. 808, si rileva senza alcun dubbio:

a) che il diritto alla promozione è condizionato unicamente ed esclusivamente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 2

della citata legge n. 808 la quale disciplina in maniera chiara e completa tutta la materia degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili;

b) che la legge 26 giugno 1965, n. 808, è una legge particolare, che ha voluto tener presente situazioni eccezionali con norme straordinarie che concedono facilitazioni, che vanno oltre il limite normale consentito dall'ordinamento dell'esercito, solamente ed unicamente agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili;

c) che la predetta legge del 1965, n. 808 non può e non deve essere mutuata da precedenti disposizioni di legge in quanto, oltre alla esplicita deroga, è nata col preciso scopo di concedere particolari ed eccezionali facilitazioni;

d) che all'articolo 2 della predetta legge del 1965, n. 808 si deve attribuire il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse che, peraltro, estrinseca le intenzioni del legislatore.

Onorevoli colleghi, a questo punto desideriamo far rilevare che troppo spesso vengono ignorate, dalla pubblica amministrazione le norme di legge emanate e promulgate dal Potere legislativo e che troppo spesso viene ignorato lo spirito della Costituzione. Infatti,

nel caso in esame, il Ministero della difesa, ha interpretato in maniera non conforme al pensiero del legislatore l'articolo 2 della legge del 1965, n. 808 e continua a negare la promozione ad alcuni ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, costringendo gli stessi a lunghi e costosi ricorsi e sottoponendo il Parlamento ad un gravoso dispendio di energie che potrebbero essere spese in altri settori. Tutto questo non può essere tollerato perché il Parlamento stesso viene screditato. Inoltre, il Ministero della difesa, ricorrendo alla lettura degli atti parlamentari, sempre disponibili, oltre a rendersi conto delle intenzioni del legislatore, si sarebbe anche reso conto che nessuna pericolosa inversione si poteva verificare nelle promozioni e che non si sarebbe violato nessun principio « fondamentale » in quanto il problema è circoscritto e riguarda una esigua e ben delimitata categoria di ufficiali di complemento trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili e se, qualche residuo dubbio poteva sussistere ancora, aveva la possibilità ed il diritto di proporre eventuali modifiche, ma deve essere chiaro che nelle more di tempo la legge promulgata deve avere la pratica e completa attuazione senza alcun limite di discrezionalità.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che questa proposta troverà il vostro unanime ed immediato consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, va interpretato nel senso che gli ufficiali della riserva di complemento, trattenuti in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, di grado inferiore a tenente colonnello, devono essere valutati e, se idonei, promossi all'atto di entrata in vigore della legge o al momento del passaggio nella riserva di complemento se hanno almeno tre anni di permanenza nel grado.

Tale valutazione e promozione deve avvenire indipendentemente dall'avvenuta valutazione e promozione dei pari grado del servizio permanente effettivo anche se più anziani.